

N. 02953/2010 REG.DEC.  
N. 05693/2009 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

Sul ricorso numero di registro generale 5693 del 2009, proposto da:  
XXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXX, con domicilio eletto presso XXX in Roma, via dei XXX, 6;  
contro

Ministero della pubblica Istruzione, Ufficio scolastico provinciale di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma  
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI : SEZIONE VIII n. 05921/2008, resa tra le parti, concernente MANCATO RICONOSCIM. TIT.RISERVA INVALIDO CIV. GRADUAT. PERS.DOCENTE SCUOLE SECOND..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della pubblica istruzione e di Ufficio scolastico provinciale di Napoli;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il consigliere Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati XXX e l'Avv. dello Stato XXX;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Il ricorrente, invalido civile nella misura del 67%, come da certificazione medica in atti, iscritto negli elenchi speciali di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68 , come da certificato del Centro per l'impiego di XXX, inserito nella graduatoria ad esaurimento provinciale del personale docente delle scuole secondarie, contesta la legittimità di tale graduatoria nella parte in cui non gli riconosce, inserendolo al quarantaquattresimo posto, la riserva di posti quale invalido civile (N) pur avendo documentato lo stato di disoccupazione permanente e attraverso il certificato di iscrizione all'UPLMO.

Lo stesso era in servizio alla data di scadenza della domanda (19 aprile 2007) di inserimento nella graduatoria provinciale, in quanto titolare di incarico annuale dal 8/9/2006 al 30/6/2007, risultando occupato con un contratto a termine: di qui il mancato riconoscimento della riserva.

La sentenza impugnata premette, dando atto dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza

sull'interpretazione dell'art. 16 della legge n. 68 del 1999, che, nonostante il suo tenore, essa abbia fatto venir meno solo il requisito della permanenza dello stato di disoccupazione al momento dell'assunzione, non invece la necessità di comprovare lo stato di disoccupazione al momento del concorso (nella specie al momento di presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria).

Quanto all'idoneità del rapporto a termine a far venir meno lo stato di disoccupazione la sentenza menziona l'art. 4 del d.lgs. 21 aprile 2000, n.181, qual sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 297 del 2002 che, alla lettera d), prevede l'ipotesi di sospensione dello stato di disoccupazione, in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, con la conseguenza che un rapporto di lavoro di durata superiore ad otto mesi fa venir meno lo stato di disoccupazione.

Appella il ricorrente con un'impugnazione articolata su ben quattro motivi.  
Resiste l'Amministrazione.

## **DIRITTO**

L'appello è da respingere.

Con il primo motivo si assume che, non essendo mai stato accertato il venir meno dello stato di disoccupazione dai competenti servizi delle Regioni l'Amministrazione scolastica non avrebbe mai potuto disattendere il certificato comprovante lo stato di disoccupazione.

Il motivo è infondato.

L'art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 assegna agli uffici regionali il compito di accertare la perdita dello stato di disoccupazione in caso di lavoro temporaneo con durata del contratto a termine superiore ad otto mesi.

Ciò avviene semplicemente a fini della tenuta delle liste e degli elenchi dei disoccupati e con attività svolta a fini dichiarativi e non costitutivi.

Ciò comporta che in via normale la prova dello stato di disoccupazione si dà con la produzione del certificato, essendosi sempre ritenuto in giurisprudenza che ai fini dell'attestazione del possesso dei titoli di precedenza di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482, la prova dello stato di disoccupazione è data dal certificato comprovante l'iscrizione negli speciali elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della stessa legge, poiché tale iscrizione presuppone lo stato di disoccupazione

Si è, in proposito, affermato che la prova dello stato di disoccupazione va fornita mediante il certificato anche se ciò non sia richiesto dal bando.

Ciò in quanto la disciplina che prevede di comprovare, con apposita dichiarazione (certificazione o autocertificazione), lo stato di disoccupazione quale risultante dall'iscrizione negli appositi elenchi, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 181/2000, nonché delle direttive in tema di relativo accertamento emanate dalle Regioni in attuazione delle suddette disposizioni, si applica a prescindere dal richiamo ad essa effettuato nelle previsioni della lex specialis concorsuale; conseguenza logica è che non si deve ritenere necessario che sia il bando per la formazione di una graduatoria di docenti a prescrivere,

ai fini della prova dello stato di disoccupazione, la produzione del relativo certificato. ( CdS Sez. VI, Sent. n. 1781 del 18-04-2007 (ud. del 27-02-2007), Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica c. M.A. e altri).

Tuttavia le risultanze della certificazione, non avendo valore costitutivo, possono essere contrastate dall'Amministrazione mediante la valorizzazione di elementi di conoscenza in senso contrario, in suo possesso (qualora la certificazione sia in contrasto con risultanze di fatto e le liste o gli elenchi non siano stati aggiornati).

Nella specie alla stessa Amministrazione scolastica risultava l'incarico annuale conferito al ricorrente ed ignorato dalla certificazione ( erronea sul punto ).

E' utile ricordare anche quanto disposto in via generale dall'art. 41 del t.u. sulla documentazione amministrativa di cui al d.p.r . n. 445 del 2000 (con disposizione avente valore legislativo L trattandosi di testo unico c.d. "misto"):

41. (L) Validità dei certificati.

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

L'Amministrazione è titolare, per effetto di questa disposizione, non considerata dal ricorrente, di verificare sempre la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte nei procedimenti amministrativi.

Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso, dopo aver richiamato lo sviluppo della giurisprudenza formatasi in materia di interpretazione dell'art. 16 della legge n. 68 del 1999, si sostiene che essa debba essere rivista alla luce dell'abrogazione dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1987 n.56 e dell'art. 4 lett. a) del d.lgs. n. 181 del 2000.

Sostiene il ricorrente altresì di non aver superato il limite reddituale annuo esente da imposizione e quindi di dover essere considerato, a tutti gli effetti, disoccupato nonostante la fruizione di un incarico annuale al momento della presentazione della domanda.

Sottolinea l'irragionevolezza della disciplina ove interpretata nel senso diviso dal giudice di prime cure.

Rileva il Collegio che abrogata la norma di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, non consegue automaticamente la

possibilità che siano considerati disoccupati anche i titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale di durata eccedente i quattro mesi.

La disciplina della perdita dello stato di disoccupazione è dettata infatti dall'art. 4 del d.lgs.n. 181 del 2000 che prevede distinte ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione, che distinguono il raggiungimento della soglia reddituale ( lett. a ) ) e l'ipotesi di rapporto a termine di durata superiore ad otto mesi ( lett. c ) .

Ne consegue che l'ipotesi del conferimento di un incarico annuale ha una sua autonomia ed è idonea ex se a determinare il venir meno dello stato di disoccupazione.

Né vi è irragionevolezza della disposizione poiché un impiego a tempo determinato, anche se non determinante il superamento della soglia reddituale esente da imposizione, può ben essere considerato un fatto idoneo, per la sua durata, a determinare la perdita dello stato di disoccupazione, insorgendo, in conseguenza di tale rapporto di lavoro una condizione del lavoratore certamente non paragonabile a quella del soggetto totalmente inoccupato.

Ne consegue l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

Quanto agli ultimi motivi anche essi sono infondati: non sussiste alcuna contraddittorietà fra il riconoscimento della preferenza S legata semplicemente all'invalidità ed il diniego della riserva N legato alla mancanza dello stato di disoccupazione, mentre la graduatoria non richiedeva alcuna specifica motivazione, quale atto conclusivo della procedura concorsuale, avente una particolare tipologia (e sul punto si veda quanto statuito di recente dal Consiglio che, a proposito delle

graduatorie ha ritenuto che la tipologia dell'atto (graduatoria per l'insegnamento) non si concilia con l'obbligo di motivazione formale, esprimendosi la determinazione amministrativa attraverso numeri, altrimenti dovrebbero essere motivati anche i punteggi assegnati; sicché deve ritenersi che la graduatoria del tipo in questione non abbisogna di specifica motivazione, né per i punteggi, né per le mancate inclusioni, ferma restando comunque la possibilità per l'interessato di conoscere le ragioni di tali risultanze ai fini della tutela della propria posizione giuridica. In altri termini, costituendo la graduatoria una forma sintetica e generalizzata di comunicazione delle valutazioni amministrative, essa non necessita di contestuale formale e pubblica motivazione, secondo quanto emerge del resto dallo stesso art. 3 comma 2, l. n. 241 del 1990, secondo cui la motivazione non è richiesta per gli atti a contenuto generale Consiglio Stato, sez. VI, 29 luglio 2008 , n. 3791).

Da tutto quanto esposto deriva il rigetto dell'appello.

Sussistono giusti motivi, per la peculiarità del caso deciso, per la compensazione delle spese processuali, anche in grado di appello.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sul ricorso in epigrafe specificato, così provvede:

Respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2010